

ALLEGATO 4

SCHEMA CONTRATTO

**APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT
PER LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA– ID**



TRA

La Giunta regionale della Campania, con sede legale in, Via S. Lucia, 81 – cap 80142, Napoli, nella persona di _____, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, giusta i poteri conferitigli dalla Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 143 del 31 marzo 2021 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Don Bosco 9/E – cap 80143 Napoli (di seguito per brevità anche “Regione Campania”),

E

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE

- 1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di System Management per la PA – ID 1836;
- 2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, il Fornitore, in data 07 novembre 2019, ha sottoscritto l'Accordo Quadro per la fornitura di servizi System Management per la PA e, per l'effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell'Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
- 3) la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale n. del ha indetto un appalto specifico nell'ambito del citato Accordo Quadro per la fornitura di servizi di System Management per la Giunta regionale della Campania per una durata complessiva di mesi 36, a valere sulle risorse del capitolo di bilancio U01462,
- 4) il Fornitore è risultato, con decreto dirigenziale n. ... del ... della UOD Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture, aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dalla Regione Campania per l'affidamento, nell'ambito del citato Accordo Quadro, del presente Appalto Specifico per un importo complessivo di euro _____, escluso IVA;
- 5) che l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale ha provveduto, con proprio decreto dirigenziale n. ... del ..., a prendere atto dell'esito del dialogo competitivo e a procedere all'impegno definitivo delle risorse finanziarie necessarie;
- 6) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma



- del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- 7) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui al successivo art. 15 "Cauzione" e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 25, che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 8) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
 - 9) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
 - 10) successivamente alla stipula da parte della Regione Campania, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Regione Campania provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
 - 11) il numero di repertorio del Contratto è il seguente [.....];
 - 12) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

- 1) Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:
 - a. **Accordo Quadro**: il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso, in data 07 novembre 2019, da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b. **Capitolato d'Oneri**: il documento Allegato "D" all'Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
 - c. **Capitolato Tecnico AQ**: il documento allegato "A" all'Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l'Accordo Quadro;
 - d. **Capitolato Tecnico AS**: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto del presente Contratto;
 - e. **Contratto**: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dalla Regione Campania e dal Fornitore nell'ambito e sotto la vigenza dell'Accordo Quadro, nel rispetto dei



- criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo;
- f. **Offerta AQ:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro;
 - g. **Offerta AS:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l'aggiudicazione del Contratto;
 - h. **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all'aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dalla Regione Campania alle imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati e custoditi presso l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come *<eventuale se prevista valutazione specifica l'Allegato 1 (Offerta tecnica AS)>*, Allegato 2 (Offerta economica AS), Allegato 3 (Capitolato Tecnico AS), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dai Codici Etici di Consip S.p.A consultabile sul sito internet **www.consip.it** e dai codici di comportamento della Regione Campania consultabile sul sito internet **www.regione.campania.it**;
 - d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 nella formulazione vigente alla data di pubblicazione dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di System Management per la PA – ID 1836
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dalla normativa inerente il Codice dell'Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dalla Regione Campania, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Regione Campania.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall'Accordo Quadro.

In caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
5. La Regione Campania, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di



Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Regione Campania affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell'Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:

a) Servizi base, intesi quali i servizi realizzativi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico AS; i servizi base richiesti sono i seguenti:

a.1. Conduzione operativa sistemi open in modalità remota orario base

b) Servizi opzionali, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.2. del Capitolato Tecnico AS, secondo le modalità ivi indicate; i servizi opzionali richiesti sono i seguenti:

b.1. monitoraggio notturno/festivo sistemi open in modalità remota

b.2. supporto specialistico

b.3. reperibilità

b.4. interventi fuori orario

c) Servizi accessori, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico AS, secondo le modalità ivi indicate; i servizi accessori richiesti sono i seguenti:

c.1. Gestione infrastrutture non standard - Ulteriori ambienti elaborativi

c.2. Gestione infrastrutture non standard - Sicurezza fisica

c.3. Manutenzione hardware – CRED, Reti Periferiche e PDL

c.4. Supporto ambienti client

Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi descritti nel Capitolato tecnico AS.

Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.

2. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto nella disciplina dell'Accordo Quadro.
3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell'Offerta AS e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Regione Campania.



4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Campania, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Campania. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Campania, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta AQ nonché nell'Offerta AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente alla Regione Campania, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Regione Campania, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali".
6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta AQ nonché dall'Offerta AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta. Gli eventuali indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici.
8. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Regione Campania attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
11. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede della Regione Campania o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS.
12. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, È designato quale Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.....

ARTICOLO 4 - DURATA



1. Il Contratto produce i suoi effetti fra le parti a decorrere dalla data di stipula ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. L'avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo PEC, dalla Regione Campania al Fornitore. Alla scadenza dei 36 mesi, l'Amministrazione si riserva di estendere il contratto per ulteriori 24 mesi, con un preavviso di 60 giorni. In tale circostanza, il fornitore sarà tenuto alla fornitura dei servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
2. La Regione Campania si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Nei due mesi precedenti l'avvio dell'esecuzione delle attività il fornitore dovrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi, come descritto nel paragrafo 8.3.1 del Capitolato Tecnico dell'AS. Tali attività di affiancamento non determineranno alcun onere per la l'Amministrazione.
4. Il fornitore si impegna, altresì, a fornire, negli ultimi 3 mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know how e delle competenze a personale dell'Amministrazione o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento del know how verranno congiuntamente concordate, fermo restando quanto disciplinato nel paragrafo 8.3.2 del Capitolato Tecnico dell'AS.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione Campania si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell'Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 23 "Corrispettivo" comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nell'Offerta AQ, nella Richiesta d'Offerta, nel Contratto e nell'Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Campania.



3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Campania da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Campania, nonché di dare immediata comunicazione alla Regione Campania di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. La Regione Campania si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Regione Campania, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Regione Campania ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Regione Campania entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Regione Campania continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Regione Campania e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Regione Campania e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Regione Campania potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Regione Campania dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Campania, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 7 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad



applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dando alla Regione Campania, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Regione Campania medesima da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Regione Campania la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Regione Campania non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via fax da parte della Regione Campania, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile del contratto*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Regione Campania. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore della Regione Campania per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Regione Campania.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Regione Campania, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Regione Campania ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Regione Campania iii) inserite nell'organizzazione della Regione Campania.
8. La Regione Campania si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Regione Campania riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del



Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Regione Campania provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Regione Campania direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Regione Campania inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione Campania pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Regione Campania predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Regione Campania sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Regione Campania stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Regione Campania acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto. Restano inoltre di proprietà della Regione Campania gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 3, comma 3. Su richiesta della Regione Campania, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.
2. La Regione Campania potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Regione Campania in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Regione Campania tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Regione Campania in eventuali registri od elenchi pubblici.



4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà della Regione Campania che ne potrà disporre liberamente.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 36 mesi decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Regione Campania.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Regione Campania tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto a garantire, su chiamata della Regione Campania o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Campania, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Regione Campania avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26 "Risoluzione" del Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione Campania, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione Campania di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ARTICOLO 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.



2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Campania azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne la Regione Campania, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Campania.
3. La Regione Campania si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Regione Campania riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Regione Campania.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Regione Campania, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 11 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Regione Campania l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Regione Campania medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Regione Campania costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Regione Campania restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti della Regione Campania alle verifiche che la Regione Campania riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Regione Campania di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 12 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore prende atto che, fermo il rispetto del precedente art. 3, comma 2, del Contratto, la Regione Campania si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 23 "Corrispettivo", comma 1, del Contratto.



ARTICOLO 13 - AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO

1. la Regione Campania si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Regione Campania potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
3. La Regione, avendo in previsione un progetto di adeguamento dei sistemi di elaborazione e conservazione dei dati e degli impianti connessi, si riserva, qualora tali adeguamenti dovessero determinare in corso di contratto corrispondenti adeguamenti sia dei servizi base che dei servizi accessori di cui al presente contratto, nonché servizi complementari che si dovessero rendere necessari al buon funzionamento o per fronteggiare problemi tecnici imprevedibili, in applicazione delle previsioni dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera a, ed in coerenza con l'art 72 della dir. 14/2014/UE, l'opzione di aumentare l'importo dell'appalto nella misura massima del 50% del suo valore, in funzione del nuovo dimensionamento dei servizi necessari, agli stessi prezzi e condizioni di cui al contratto originario ovvero entro i limiti di costi standard o di prezziari ove applicabili;
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Regione Campania nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
5. La Regione Campania, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Regione Campania.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 - PIANO DELLA QUALITÀ

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico AS, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Piano della Qualità sarà sottoposto ad approvazione da parte della Regione Campania. In caso di mancata approvazione, la Regione Campania comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest'ultimo si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo alla Regione Campania, pena l'applicazione delle penali di



cui all'art. 22 "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Regione Campania di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Regione Campania per le valutazioni di competenza, o entro il diverso tempo indicato dall'Amministrazione con la prima formalizzazione dei rilievi, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali".

3. Il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità su richiesta della Regione Campania entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali".
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Regione Campania e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare alla Regione Campania, ove richiesto, gli aggiornamenti del Piano della Qualità così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ nella relativa Appendice "Cicli e prodotti".

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante _____ rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____/_____) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La cauzione di cui al precedente comma è prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e previsto nel parag. 4.2 della Richiesta d'offerta.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del Codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Campania.
5. La Regione Campania ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Regione Campania ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 "Penali" e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 6 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali"; art. 7 "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"; art. 25 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale"; art. 26 "Risoluzione"; art. 27 "Recesso", art. 28 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione Campania si sia



avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Regione Campania. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

1. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Regione Campania, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Regione Campania procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Regione Campania revocherà l'autorizzazione.
Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Regione Campania, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Regione Campania, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Regione Campania dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Regione Campania o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Regione Campania da qualsivoglia



- pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni della normativa vigente in materia di Trattamento dei Dati Personali.
7. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Regione Campania prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Regione Campania acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
 8. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
 9. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
 10. La Regione Campania corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Regione Campania entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
 11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Regione Campania, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
 12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Campania può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Campania il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
 15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le eccezioni ai limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.

ARTICOLO 17 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ



1. Per la pianificazione delle attività restano fermi gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico AS e relative appendici.

ARTICOLO 18 - RISORSE IMPIEGATE

1. Il Fornitore dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile della fornitura, al quale la Regione Campania, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore si impegna, entro la data di stipula del contratto e nelle modalità indicati nel Capitolato tecnico AS, a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Capitolato tecnico. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Regione Campania ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati all'Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione alla Regione Campania comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la Regione Campania si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico di AS.
5. Ove la Regione Campania ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Regione Campania del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Regione Campania.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Regione Campania, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo art. 22 "Penali".
9. Il Fornitore prende atto che la Regione Campania, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure



professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all'Accordo Quadro e al Contratto.

10. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati.
11. Il Fornitore garantisce e manleva la Regione Campania da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Campania, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 19 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi dovranno essere realizzati ed implementati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con la Regione Campania, e avviati secondo la tempistica prevista, ed eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Regione Campania, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell'AS.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS o, altrimenti, concordati con la Regione Campania, equivale a mancata consegna.

ARTICOLO 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto la Regione Campania effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - con riferimento ai servizi remunerati a canone e relativamente alla verifica degli indicatori di qualità di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico AS, al termine del periodo di riferimento (trimestre);
 - con riferimento ai servizi remunerati a tempo/spesa (consumo) e relativamente alla verifica degli indicatori di qualità di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico AS, al termine del periodo di riferimento (trimestre);
 - con riferimento ai servizi remunerati a corpo e relativamente alla verifica degli indicatori di qualità di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico AS, entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione;



3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Regione Campania. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Regione Campania.
7. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza almeno trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Regione Campania.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Regione Campania, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Regione Campania riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Regione Campania, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, la Regione Campania, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Regione Campania, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
13. La Regione Campania nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.



15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Regione Campania rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Su richiesta dell’Impresa, la Regione Campania emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.A.C.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S.

ARTICOLO 21 - MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

1. Fermo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che la Regione Campania si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore s’impegna a inviare tempestivamente alla Regione Campania la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l’accesso, alla Regione Campania e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
5. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dalla Regione Campania, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico AQ.

ARTICOLO 22 – PENALI

1. **Ritardo nella consegna del Piano di Qualità:** per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità, sia per la prima consegna sia per le successive fino all’approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all’Impresa una penale pari **allo 0,5% (zerovirgolacinqueper mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all’art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Regione Campania ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Regione Campania delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica, la Regione Campania applicherà una penale pari **allo 1% (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all’art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
3. **Ritardo nella consegna dell'elenco del personale:** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dell’elenco del personale e della documentazione a



- supporto, come prescritto nel Capitolato Tecnico e all'art. 18 "Risorse impiegate", la Regione Campania applicherà alla Società una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
4. **Personale della fornitura inadeguato:** per ogni risorsa impegnata nell'erogazione dei servizi onsite di cui è richiesta la sostituzione da parte dell'Amministrazione nel periodo di riferimento, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ01 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 5. **Turnover del personale:** per ogni risorsa impegnata nell'erogazione dei servizi onsite sostituite su iniziativa del Fornitore nel periodo di riferimento, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ02 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 6. **Inadeguatezza del personale proposto:** per ogni curriculum non accettato da parte dell'Amministrazione nel periodo di riferimento, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ03 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 7. **Inserimento/sostituzione del personale:** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per l'inserimento/sostituzione del personale, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ04 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà alla Società una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 8. **Ritardo nell'attivazione degli interventi:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ05 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 9. **Slittamento delle scadenze:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ06 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 10. **Qualità della documentazione prodotta:** per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ07 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 11. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ogni rilievo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ08 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 12. **Grado di soddisfazione dei referenti:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ09 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,2% (zerovirgoladuepermille) del**



- corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
13. **Disponibilità dei servizi con monitoraggio notturno/festivo:** per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento complessivo inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ10a di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 14. **Disponibilità dei servizi senza monitoraggio notturno/festivo:** per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento complessivo inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ10b di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 15. **Disponibilità dei sistemi:** per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento complessivo inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ11 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3 (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 16. **Tempestività di risoluzione degli incidenti:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ12 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 17. **Tempestività di esecuzione dei change standard/predefiniti:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ13 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 18. **Tempestività di esecuzione dei change non standard:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ14 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 19. **Ticket oggetto di ripianificazione:** per ogni punto percentuale superiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ15 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 20. **Attività eseguite correttamente:** per ogni punto percentuale superiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ16 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 21. **Aggiornamento del CMS:** per ogni punto percentuale superiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQ17 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
 22. **Servizi accessori critici:** per ogni ora di ritardo nella risoluzione del guasto superiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQA1a di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰**



- (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
23. **Servizi accessori medio critici:** per ogni ora di ritardo nella risoluzione del guasto superiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQA1b di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
24. **Servizi accessori non critici:** per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del guasto superiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQA2 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
25. **Tempestività risoluzione incident ambienti client:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQA3 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
26. **Tempestività di esecuzione dei change standard/predefiniti ambienti client:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQA4 di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
27. **Tempo di attesa:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQTA di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
28. **Chiamate perse:** per ogni punto percentuale superiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQCP di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
29. **Tempo di smistamento:** per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità IQTS di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Regione Campania applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 23 "Corrispettivo", comma 1.
30. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Regione Campania; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip.
31. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Regione Campania il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
32. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Regione Campania nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Regione Campania, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



33. La Regione Campania potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 15 “Cauzione” senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
34. La Regione Campania potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
35. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 12 “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]) al netto di IVA.
2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
 - a) relativamente ai servizi base di conduzione operativa sistemi open in modalità remota in orario base, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera a.1) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:
 - b) relativamente ai servizi opzionali, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:
 - lettera b.1) servizi di monitoraggio notturno/festivo sistemi open in modalità remota è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]);
 - lettera b.2) servizi di supporto specialistico è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...])
 - lettera b.3) servizi reperibilità è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...])
 - lettera b.4) servizi di interventi fuori orario è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...])
 - c) relativamente ai servizi accessori, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:
 - lettera c.1) servizi di gestione infrastruttura non standard – ulteriori ambienti elaborativi è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).
 - lettera c.2) servizi di gestione infrastruttura non standard – sicurezza fisica elaborativi è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).
 - lettera c.3) servizi di manutenzione hardware – CRED è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).
 - lettera c.3) servizi di manutenzione hardware – Reti Periferiche è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).
 - lettera c.3) servizi di manutenzione hardware – PDL è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).



- lettera c.4) servizi di supporto ambienti client è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).
-
- 3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
 - a. **per i servizi per i quali è prevista una modalità di remunerazione a canone**, ovvero per i servizi base di conduzione operativa di cui al precedente punto 2 lettera a), per i servizi opzionali di monitoraggio di cui al precedente punto 2 lettera b.1, e per i servizi accessori di gestione infrastrutture non standard, manutenzione hardware e supporto ambienti client, di cui al precedente punto 2 lettere c.1, c.2, c3 c4 i canoni periodici verranno determinati sulla base del numero di elementi di costo definiti dall'Amministrazione per il periodo di riferimento secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico AQ ed al Capitolato Tecnico AS ed in ragione dei canoni unitari offerti dal Fornitore e indicati al successivo comma 4;
 - b. **per i servizi per i quali è prevista, una modalità di remunerazione a tempo/spesa**, ovvero per i servizi opzionali di supporto specialistico, reperibilità e interventi fuori orario, di cui al precedente punto 2 lettere b.2, b.3 e b.4 , il corrispettivo è determinato sulla base del Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate ai successivi comma 5, 6 e 7, tenendo del numero di giorni-persona approvati dall'Amministrazione (per le attività di supporto specialistico per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno a corpo), ovvero del numero di giorni-persona e/o ore/persona erogati a richiesta.
- 4. I canoni unitari per i servizi base di conduzione operativa, i servizi opzionali di monitoraggio notturno/festivo ed i servizi accessori di gestione infrastrutture non standard, manutenzione hardware e supporto ambienti client, sono pattuiti secondo il seguente dettaglio: *<inserire importo a cifre e a lettere>*

ID	Servizio	Euro/anno
P201U	Canone annuale cluster di server logici Unix/Linux presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P201W	Canone annuale cluster di server logici Windows presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P201R	Canone annuale cluster di apparati rete/sicurezza presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P201D	Canone annuale cluster di istanze DBMS presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P201SB	Canone annuale storage base (fino a 100 TB) presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P201SS	Canone annuale storage aggiuntivo fascia small (da 101 a 500 TB) presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P201SM	Canone annuale storage aggiuntivo fascia medium (da 501 a 1.000 TB) presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P201SL	Canone annuale storage aggiuntivo fascia large (oltre 1.000 TB) presidio remoto orario base	€ [...],[...] = ([...]/[...])
P202S	Canone annuale monitoraggio notturno/festivo cluster di server logici presidio remoto	€ [...],[...] = ([...]/[...])



	Canone annuale gestione infrastruttura non standard – ulteriori ambienti elaborativi	€ [...],[...] = ([...]/[...])
	Canone annuale gestione infrastruttura non standard – sicurezza fisica	€ [...],[...] = ([...]/[...])
	Canone annuale manutenzione hardware – CRED	€ [...],[...] = ([...]/[...])
	Canone annuale manutenzione hardware – Reti Periferiche	€ [...],[...] = ([...]/[...])
	Canone annuale manutenzione hardware – PDL	€ [...],[...] = ([...]/[...])
	Canone annuale supporto ambienti client	€ [...],[...] = ([...]/[...])

5. Le tariffe per figura professionale per i servizi di supporto specialistico remunerati in giorni-persona sono pattuite secondo il seguente dettaglio: *<inserire importo a cifre e a lettere>*

Figura professionale	Euro/giorno
Coordinatore/Capo progetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di tecnologia	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista senior	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista junior	€ [...],[...] = ([...]/[...])

6. Le tariffe per figura professionale per i servizi di reperibilità remunerati in ore-persona sono pattuite secondo il seguente dettaglio: *<inserire importo a cifre e a lettere>*

Figura professionale	Euro/giorno
Coordinatore/Capo progetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di tecnologia	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista senior	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista junior	€ [...],[...] = ([...]/[...])

7. Le tariffe per figura professionale per i servizi di intervento fuori orario remunerati in ore-persona sono pattuite secondo il seguente dettaglio: *<inserire importo a cifre e a lettere>*

Figura professionale	Euro/giorno
Coordinatore/Capo progetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di tecnologia	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista senior	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista junior	€ [...],[...] = ([...]/[...])

8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. I canoni e le tariffe professionali sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
10. *<< eventuale >>* In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. o) dell'Accordo



Quadro, lo sconto da applicare sui prezzi sopra indicati in favore della Regione Campania che ha riconosciuto la facoltà di cedere i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).

11. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 24 - FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 23 "Corrispettivo", il Fornitore potrà emettere fattura, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità per ciascun affidamento, alla Regione Campania a "-----" – -----.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte della Regione Campania della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati
>
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
4. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuale/i Impresa/e subappaltatrice/i unitamente all'importo, al netto dell'IVA.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Regione Campania procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore e per gli eventuali cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Regione Campania, non produrrà alcun interesse.
6. La Regione Campania, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Regione Campania applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Regione Campania a "-----" – Ufficio ----- (codice IPA) e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio *<indicare numero>*, il Codice Identificativo Gare (CIG) [...], nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato. Le fatture



dovranno essere prodotte a seguito della trasmissione da parte della Regione Campania della nota di verifica conformità con esito positivo e contestuale autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento. La fatturazione nei confronti della Regione Campania deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.

9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. Il bonifico, previo accertamento della Regione Campania della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale della Regione Campania esclusivamente con PEC all'indirizzo: tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Regione Campania entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Regione Campania, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Regione Campania. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 "Subappalto", comma 10 del Contratto.
13. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Regione Campania, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.

ARTICOLO 25 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione Campania e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e



- assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta e relativi allegati.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
 4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 15 "Cauzione" e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
 5. Resta fermo che il personale utilizzato dal Fornitore, nonché da eventuale/i subappaltatore/i non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Regione Campania per l'attività svolta.

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE

1. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione al Fornitore.
2. La Regione Campania, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Regione Campania nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - e) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Campania, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.



- 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
 - m) nei casi previsti nell'Accordo Quadro e negli articoli intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", "Cauzione", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere", "danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01", "Trattamento dei dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241

3. La Regione Campania, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. In caso in cui la Regione Campania accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Regione Campania ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Regione Campania al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Regione Campania assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine



assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Regione Campania potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Regione Campania, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Regione Campania stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Regione Campania al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione Campania tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Regione Campania per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Regione Campania incamererà la garanzia definitiva.

10. La Regione Campania, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 27 – RECESSO-

1. La Regione Campania ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.



2. Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Regione Campania delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
3. la Regione Campania potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione Campania.
5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. In caso di recesso della Consip dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, la Regione Campania ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata della Regione Campania al Fornitore.

ARTICOLO 28 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione Campania, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Campania e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione



- di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Regione Campania verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Campania, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 , anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Regione Campania si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione Campania. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Regione Campania, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dell'Amministrazione, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice di comportamento verranno rispettati anche in caso di cessazione dei



rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si obbliga ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 31 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'Offerta AS presentata per l'aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Richiesta di Offerta al paragrafo 7 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Regione Campania tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge



- derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Regione Campania potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
 4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Regione Campania. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Regione Campania, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Regione Campania, nella sezione relativa alla trasparenza.
 5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
 6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
 8. Il Fornitore prende atto che la Regione Campania potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Regione Campania, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
 9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento,



risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Regione Campania potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Regione Campania non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 34 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, la competenza esclusiva è del Foro di Napoli ex art. 29 c.p.c. ed è, pertanto, escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione Campania per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

ARTICOLO 36 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e, a tal fine, dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.



Roma, li _____

La Regione Campania

Il Fornitore

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 8 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 9 - Obblighi di riservatezza

Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 12 - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 13 – Aumento – Modifiche e varianti in aumento

Articolo 14 - Piano della Qualità

Articolo 15 – Cauzione

Articolo 16 – Subappalto

Articolo 17 - Pianificazione delle attività

Articolo 18 - Risorse impiegate

Articolo 19 - Implementazione dei servizi

Articolo 20 - Verifica di conformità

Articolo 21 - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001

Articolo 22 - Penali

Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale

Articolo 26 - Risoluzione

Articolo 27 - Recesso

Articolo 28 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 30 – Codice di comportamento

Articolo 31 - Trasparenza dei prezzi

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali

Articolo 34 - Foro esclusivo



Il Fornitore
